



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1^o settembre 2023
(OR. en)

12101/23
ADD 1
LIMITE
PV CONS 39
RELEX 950

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
20 luglio 2023

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

3.	Temi di attualità.....	3
4.	Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	3
5.	Turchia.....	3
6.	Dimensione di politica estera della sicurezza economica	3
7.	Varie	3
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....		4

Attività non legislative

3. Temi di attualità

Il Consiglio si è occupato dei seguenti temi: Cina, relazioni UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), Armenia e Azerbaigian, processo di pace in Medio Oriente e Tunisia.

4. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla risposta dell'UE nel contesto dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

5. Turchia

Scambio di opinioni



Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla Turchia.

6. Dimensione di politica estera della sicurezza economica

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla dimensione di politica estera della strategia europea per la sicurezza economica.

7. Varie

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Romania sul candidato da essa presentato per la funzione di giudice presso la Corte internazionale di giustizia (documento 11830/23), dall'Austria, dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia sulla visita in Macedonia del Nord del 13 luglio (documento 11844/23) e dalla Germania e dalla Danimarca sulla diplomazia climatica (documento 11995/23).



Punto discusso in ambito ristretto

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 11816/23**Punto 7 dell'elenco
dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato UE-OSACP ("post-Cotonou")**
Adozione

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria è disposta a seguire l'approccio proposto, ma deve evidenziare che, per motivi costituzionali, l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, potrà applicarsi in via provvisoria ai sensi del diritto internazionale solo a decorrere dalla data in cui essa notifichi al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, in quanto depositario dell'accordo, il completamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione prende atto dell'intenzione del Consiglio di adottare una decisione che modifica la proposta della Commissione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra (COM(2021) 312 final), al fine di modificare la natura dell'accordo di partenariato da accordo che riguarda la sola UE ad accordo misto.
2. La Commissione riconosce la necessità politica che l'accordo di partenariato sia firmato il più rapidamente possibile.
3. Tuttavia la Commissione mantiene la sua valutazione giuridica sulla natura dell'accordo di partenariato quale accordo che riguarda la sola UE, contro la quale non sono state addotte argomentazioni giuridiche.
4. La Commissione non accetta pertanto che le disposizioni dell'accordo elencate nel nuovo articolo 4 siano escluse dall'applicazione provvisoria in quanto non rientrerebbero nella competenza dell'Unione. La Commissione ritiene soprattutto che il Consiglio non abbia il potere di modificare nel merito il testo di un accordo concluso a una proposta di adozione di una decisione relativa alla firma dell'accordo. Il negoziatore ha la prerogativa esclusiva di negoziare il testo dell'accordo e di proporlo la firma al Consiglio.
5. La Commissione si riserva il diritto di avvalersi, se necessario, di tutti i mezzi giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e della piattaforma d'azione di Pechino adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nei settori della salute, della parità tra uomini e donne e dell'istruzione. Questi settori sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che incorpora i principi fondanti del rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, dello Stato di diritto, della giustizia, dell'uguaglianza e della non discriminazione.

L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani, incluse la tutela e la promozione dei diritti delle donne e la parità tra uomini e donne, conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale sancito nei trattati dell'Unione europea, in particolare nell'articolo 2 TUE e nell'articolo 8 TFUE. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne.

L'Ungheria è fermamente impegnata ad attuare il programma d'azione dell'ICPD e la piattaforma d'azione di Pechino come pure l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, che fungono anche da riferimenti di base nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di riproduzione. L'Ungheria rileva che per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" e per le tematiche correlate, quali "informazione ed educazione esaurienti in tema di salute sessuale e riproduttiva", manca una definizione giuridica consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. Inoltre, l'argomento riguarda definizioni giuridiche che sono di competenza esclusiva degli Stati membri. Tali tematiche sono pertanto interpretate e promosse dall'Ungheria nel quadro dell'Agenda 2030, del programma d'azione dell'ICPD, e della dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino, nonché in linea con la sua legislazione nazionale. L'Ungheria rileva a tale riguardo che gli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO in materia di educazione sessuale, di cui all'accordo, non sono stati adottati o approvati dall'UE o da tutti i suoi Stati membri e pertanto non possono in alcun modo essere considerati parte dell'*acquis* dell'UE. L'Ungheria concorda con la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo, fermo restando che il semplice riferimento nell'accordo agli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO non modifica la situazione giuridica a tal riguardo, non crea un precedente per quanto riguarda futuri riferimenti in altri accordi internazionali o documenti dell'UE e non rende gli orientamenti tecnici in alcun modo vincolanti per le parti. Inoltre, anche in un contesto generale, l'Ungheria ritiene che dall'adozione del presente documento non possa derivare alcun precedente giuridico per quanto riguarda l'interpretazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.

Tenendo conto del fatto che i flussi migratori irregolari sono strettamente connessi a varie forme di criminalità organizzata, che rappresentano una minaccia per tutti i paesi e richiedono un approccio globale nell'affrontare i flussi migratori, l'Ungheria sostiene che i riferimenti nell'accordo alla gestione della migrazione devono essere intesi come volti a frenare i flussi migratori misti nel contesto dell'articolo 79, paragrafo 1, TFUE, vale a dire solo nel pieno rispetto dell'obiettivo, ivi sancito, della prevenzione e del contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale, nonché del diritto degli Stati membri di cui all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, secondo il quale rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi. Ciò non pregiudica la politica generale dell'Ungheria che mira a contrastare la migrazione irregolare invece di gestire il fenomeno.

Per quanto riguarda i riferimenti nell'accordo a una migrazione sicura, ordinata e regolare e al patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, l'Ungheria osserva che tale patto globale non è stato adottato o approvato dall'UE o da tutti i suoi Stati membri e pertanto non può in alcun modo essere considerato parte dell'*acquis* dell'UE. L'Ungheria concorda con la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo, fermo restando che i suddetti riferimenti nell'accordo non modificano la situazione giuridica a tal riguardo, non creano un precedente per quanto riguarda futuri riferimenti in altri accordi internazionali o documenti dell'UE e non rendono il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare in alcun modo vincolante per le parti."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"L'Irlanda ricorda che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notificchi all'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"Il progetto di accordo post-Cotonou è incompatibile con il trattato sull'Unione europea, con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali nella misura in cui sostituisce il principio di "parità tra donne e uomini" espresso nei trattati con il termine "parità di genere" non contenuto nei trattati. Laddove l'accordo farà riferimento a "parità di genere", la Polonia interpreterà tale principio come il principio di parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 TUE e all'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali. In aggiunta, la Polonia interpreta il termine "genere" contenuto nell'accordo e assente nei trattati nel senso di "sesso" conformemente all'articolo 10, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 157, paragrafi 2 e 4, TFUE.

La Polonia intende come diritti riproduttivi, e altri derivati, sinonimi o simili, solamente azioni che possono mirare a sostenere e salvare direttamente la salute e la vita umana, e pertanto si oppone a considerare l'aborto e l'uso della contraccezione come forme derivate di promozione della salute, pianificazione familiare o garanzia dei diritti umani. L'aborto non è un diritto umano, bensì una forma di privazione del diritto alla vita.

Per quanto riguarda la cosiddetta "educazione sessuale", la Polonia considera quest'ultima come un'educazione adeguata all'età e ai contenuti, conformemente alla legislazione polacca pertinente e ai programmi didattici basati su di essa."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Nel rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale della Repubblica portoghese sulle questioni internazionali di sua competenza esclusiva, i cui impegni dipendono dal completamento di procedure interne di approvazione, in conformità dei principi e delle norme costituzionali."

**Punto 8 dell'elenco
dei punti "A":**

**Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nel contesto dell'ONU
durante la 78ª sessione dell'UNGA**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra donne e uomini conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale sancito nei trattati dell'Unione europea, in particolare nell'articolo 2 TUE e nell'articolo 8 TFUE. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra donne e uomini."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Per tali motivi, l'espressione "parità di genere" sarà interpretata dalla Polonia come riferimento alla parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8, all'articolo 153 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Polonia aderisce al consenso concernente le conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE per la 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in via eccezionale e solo in vista di tale prossima sessione. Non consideriamo gli elementi specifici di cui sopra come testo concordato e come base per eventuali negoziati futuri."

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

"1. Competenze di esecuzione

La Commissione constata che il Consiglio si è riservato competenze di esecuzione riguardo alle misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2023/XX. In riferimento all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione rimane dell'avviso che sarebbe stato più opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Nella causa C-440/14 P, National Iranian Oil Company ("NIOC") contro Consiglio e Commissione, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile conferire competenze di esecuzione al Consiglio in "casi specifici debitamente motivati". La Commissione ritiene pertanto che la causa "NIOC" non possa essere considerata un precedente applicabile a tutte le disposizioni sulle competenze di esecuzione riguardo a regolamenti del Consiglio che istituiscono misure restrittive. Inoltre, dal momento che la nozione di "esecuzione" comprende l'applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale, è indispensabile che l'autorità incaricata dell'esecuzione sia in grado di garantire il rispetto di tutte le garanzie procedurali a cui le persone interessate hanno diritto.

2. Deroga umanitaria

La Commissione constata che il Consiglio non ha raggiunto un accordo sull'adozione di un'adeguata deroga umanitaria per la situazione umanitaria in Iran. Ricordando la deroga più ampia prevista dalla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle armi di distruzione di massa dell'Iran e tenuto conto del rischio di eccesso di conformità, la Commissione ritiene che sarebbe preferibile prevedere deroghe coerenti nell'ambito delle varie misure restrittive nei riguardi dell'Iran. Così facendo, il Consiglio contribuisce a instaurare un sistema frammentato di deroghe/esenzioni applicabili ai diversi regimi sanzionatori nei confronti dell'Iran o degli operatori iraniani, che rischia di complicare l'assistenza umanitaria.

3. Disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie, scambio di informazioni e sanzioni per violazione delle misure restrittive

La Commissione rileva che, in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il Consiglio non ha introdotto integralmente le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie, scambio di informazioni e, laddove opportune, sanzioni penali per violazione delle misure restrittive, così come proposte congiuntamente dalla Commissione e dall'alto rappresentante. La Commissione ritiene che i regolamenti del Consiglio che istituiscono misure restrittive debbano comprendere siffatte disposizioni, così da consentirle sia di esercitare la funzione conferitale dal trattato di provvedere all'attuazione del diritto dell'Unione sia di garantire l'attuazione uniforme e l'adeguata applicazione da parte degli Stati membri delle misure restrittive disposte dall'Unione.

4. Divieto di viaggio

La Commissione constata che il Consiglio non ha introdotto disposizioni che vietino l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell'UE nel regolamento che recepisce la decisione del Consiglio nel diritto dell'Unione. Così facendo, il Consiglio non rispetta adeguatamente le competenze conferite all'Unione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel settore delle politiche in materia di visti, controllo delle frontiere e migrazione regolare e non garantisce l'applicazione uniforme delle misure restrittive dell'UE da parte degli Stati membri."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, FINLANDIA, GERMANIA, PAESI BASSI E ROMANIA

"Noi cofirmatari accogliamo con favore l'adozione della decisione e del regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Tuttavia, ci rammarichiamo del fatto che la decisione del Consiglio contenga una disposizione (articolo 4) che aggiunge la necessità dell'unanimità, anziché del voto a maggioranza qualificata, per la redazione e la modifica degli elenchi delle sanzioni. Tale requisito ostacolerà l'impatto e l'efficacia del regime di sanzioni e gli obiettivi che esso persegue.

Facciamo riferimento all'articolo 31, paragrafo 2, TUE, in base al quale "il Consiglio delibera a maggioranza qualificata [...] quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione". Ciò significa che le decisioni relative alla redazione e alla modifica di un elenco di sanzioni devono essere adottate con voto a maggioranza qualificata.

Desideriamo ribadire che il nostro accordo odierno sulla decisione del Consiglio non indica in alcun modo un cambiamento nella nostra posizione generale riguardo al voto a maggioranza qualificata e non dovrebbe essere considerato un precedente.

A tale riguardo proponiamo al Consiglio di tornare sull'argomento e di procedere in condizioni adeguate a un dibattito aperto e orizzontale sulla questione, non associato all'esame di una specifica proposta."
